

STATUTO

PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINO RM VIA DI COLLE
PICCHIONE 46

Numero REA: RM - 1695321

Codice fiscale: 17094001009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Art. 3) Gli esercizi sociali hanno durata annuale con decorrenza dal	
	1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023	
	(duemilaventitre).	
	Art. 4) Il capitale sociale è ripartito in quote di valore variabile co-	
	munque non inferiore e non superiore al limite stabilito dalla legge.	
	Ciascuno dei soci dichiara di sottoscrivere e versare nelle casse so-	
	ciali una quota di Euro 600 (seicento) per cui il capitale sociale ini-	
	zialmente sottoscritto e versato nelle casse sociali è pari ad Euro	
	1.800 (milleottocento).	
	Art. 5) L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dalle norme qui di seguito riportate ed indicate come:	
	=====	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita ai sensi della lettera a) art. 1 legge n. 381/1991 e	
	per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 del D.Lgs n. 112/2017 e del-	
	l'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)	
	con sede nel Comune di Roma, una società cooperativa sociale de-	
	nominata: "PAIDEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS",	
	cooperativa sociale di produzione e lavoro, la quale è disciplinata	
	dalle norme del presente statuto, delle norme alla menzionata legge	
	381/1991, dalle norme contenute dal codice civile ed, in quanto	
	compatibili, dalle norme in materia, di società a responsabilità limi-	

	tata nonchè dalle norme di cui ai D.Lgs 112/2017 e D.Lgs n.	
	117/2017.	
	La Cooperativa potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove su proposta del Consiglio di Amministrazione e su delibera	
	dell'assemblea.	
	La cooperativa potrà istituire con delibera degli organi competenti,	
	anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, sedi se-	
	condarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in qualunque	
	luogo del territorio nazionale ed europeo. Il domicilio dei soci, per ciò	
	che concerne la società è quello risultante dal Libro soci.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria atti-	
	vità, delle prestazioni lavorative sia dei soci lavoratori, sia di terzi	
	non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperati-	
	va a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.att.cc.).	
	Articolo 2 - La cooperativa raccoglie lo spirito del dettato costituzio-	
	nale riguardo al diritto al lavoro e si prefigge esclusivamente di svol-	
	gere attività a carattere mutualistico e senza fini di speculazione.	
	Pertanto la Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta con i principi	
	della mutualità.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo	
	mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori,	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	

	l'organizzazione e la gestione di servizi socio sanitari, socio-assi-	
	stenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di	
	progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo	
	di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di per-	
	sone svantaggiate, quali:	
	1. organizzazione e gestione di strutture adibite ad attività e servizi	
	sanitari, socio sanitari, socio culturali, socio assistenziali educativi e	
	ricreativi per bambini, giovani, anziani, diversamente abili, immigrati,	
	persone senza dimora e soggetti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di im-	
	pianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e	
	assistenziali;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi rivolti al-	
	l'assistenza e/o all'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità,	
	sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggre-	
	gazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni	
	estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazio-	
	ne e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializ-	
	zazione e assistenza a favore in particolare di persone diversamen-	
	te abili, persone emarginate, immigrati, persone senza dimora, mi-	
	nori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, ca-	
	se protette, case di riposo, soggiorni vacanza, residenze sanitarie	
	assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della	

	domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone	
	diversamente abili, anziane e dei soggetti in difficoltà;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accom-	
	pagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di minori, gio-	
	vani, immigrati, diversamente abili, anziani e soggetti in stato di biso-	
	gno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti -	
	coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale,	
	residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati	
	dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli	
	emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non ac-	
	compagnati;	
	8. la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e inte-	
	grazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale,	
	rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o	
	umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti,	
	certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	9. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa,	
	culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il	
	mantenimento e il recupero di funzioni psicofisiche delle persone di-	
	versamente abili e in generale delle persone in condizioni di bisogno	
	o svantaggio allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorati-	
	vo;	

	10. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti,	
	conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e	
	l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della coopera-	
	tiva a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il li-	
	vello delle prestazioni;	
	11. l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e	
	assistenziali in proprio o per conto di terzi, a favore di persone in	
	condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di	
	assistenti domiciliari, assistenti familiari nonché di ogni attività e ser-	
	vizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	12. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi,	
	ricerche, studi e sperimentazioni relativamente a temi educativi, cul-	
	turali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;	
	13. la produzione e diffusione, a fini didattici e documentaristici o in	
	occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e	
	documentale;	
	14. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, compiere le atti-	
	vità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del	
	d.lgs. 112/2017 e, quindi:	
	- interventi e servizi sociali;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le atti-	
	vità culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	

	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel ri-	
	spetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riser-	
	vate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elen-	
	chi.	
	Per il conseguimento degli scopi sopra enunciati la cooperativa po-	
	trà partecipare a procedure pubbliche e private per l'affidamento di	
	servizi e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipu-	
	lare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con pri-	
	vati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private,	
	con enti di formazione pubblici e privati; partecipare ad appalti indetti	
	da soggetti pubblici e privati per acquisire servizi inerenti all'oggetto	
	sociale.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà ri-	
	chiedere ed utilizzare fondi messi a disposizione dall'Unione Euro-	
	pea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o organismi Pubblici	
	o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	

	zione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoder-	
	namento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei Soci.	
	La Cooperativa ove necessario, si avvarrà di professionisti abilitati e	
	richiederà tutte le autorizzazioni amministrative che le disposizioni	
	applicabili dovessero rendere obbligatorie.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative	
	culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della so-	
	lidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle	
	condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in	
	condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio cul-	
	turale ed economica - e delle loro famiglie.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	

	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	altre cooperative che svolgono attività analoghe e comunque acces-	
	sorie all'attività sociale;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra ga-	
	ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito	
	ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento	
	cooperativo;	
	- agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Articolo 3 - Per il raggiungimento dei fini sociali la Cooperativa si av-	
	varrà in prevalenza dell'opera dei soci.	
	Dall'instaurazione dei rapporti di lavoro, subordinato o autonomo o	
	in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coor-	
	dinata non occasionale, per contribuire al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali, rapporti distinti dal rapporto associativo, derivano i relativi	
	effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	previsti dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e da tutte le altre leggi o fon-	
	ti giuridiche in materia.	
	Pertanto la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore	
	il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della menzionata	
	legge 142/2001 ed il trattamento previdenziale previsto dall'art. 4	
	della medesima legge, come specificati dal D.L.vo 6 novembre 2001	
	n. 423 e seguenti.	

	I rapporti con i soci lavoratori sono determinati da un Regolamento	
	interno, conforme a quanto indicato all'art. 6 della menzionata legge	
	142/2001, che la Cooperativa adotta e deposita nei termini ivi previ-	
	sti.	
	La Cooperativa potrà avvalersi anche all'opera di personale regolar-	
	mente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni pre-	
	state da terzi.	
	Le attività che potessero assumere carattere professionale saranno	
	direttamente svolte dai soci in possesso delle caratteristiche e dei ti-	
	toli professionali idonei, ed i soci stessi ne assumeranno direttamen-	
	te la relativa responsabilità; in tal caso la cooperativa avrà la mera	
	funzione di procacciatore di lavoro proprio ai detti soci.	
	Articolo 4 - La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e po-	
	trà essere prorogata anche più volte per decisione dei soci.	
	TITOLO II - SOCI	
	Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo in-	
	teressi contrastanti con quelli della cooperativa, intendendo perse-	
	guire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'am-	
	montare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti	
	coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualsiasi modo,	
	alla realizzazione degli scopi sociali, a seconda della categoria di	
	appartenenza.	
	Articolo 6 - Categorie di soci	

	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) Soci Cooperatori - che prestano la propria attività di lavoro all'interno della Cooperativa o presso terzi per incarico della Cooperativa, ricevendone il relativo compenso;	
	b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;	
	c) Soci portatori di strumenti finanziari, qualora emessi dalla Cooperativa, previa delibera assembleare ai sensi dell'art. 2526 del C.C. e dell'art. 11 del presente statuto.	
	Infine può essere costituita ai sensi dell'art. 2527 2° comma del C.C. una categoria speciale di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero all'inserimento dell'impresa della Cooperativa.	
	Essi non possono comunque superare un terzo del numero dei soci Cooperatori. Trascorso un periodo non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci.	
	I soci di cui ai precedenti due capoversi hanno diritto di ricevere in forma idonea la formazione al lavoro e la retribuzione secondo i parametri previsti dai contratti di formazione. Essi hanno l'obbligo di acquisire la formazione ed adempiere le prestazioni di lavoro affidate; il tutto nel rispetto delle norme in vigore e salve diverse disposizioni di legge.	
	Articolo 7 - Soci cooperatori	
	I soci Cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazio-	

	ne degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle de-	
	cisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione	
	dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano	
	al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione alla cooperativa	
	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ul-	
	teriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa in forma su-	
	bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rap-	
	porti di Collaborazione coordinata non occasionale con cui contribui-	
	sce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si	
	applica la legge 20 maggio 1970 n. 300 con esclusione dell'art. 18,	
	ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro quello asso-	
	ciativo. Si applicano altresì tutte le norme in materia di sicurezza e	
	igiene sul lavoro.	
	Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della me-	
	desima legge n. 300/1970 nonché le disposizioni previste dal D.L.vo	
	14 agosto 1996 n. 494 in quanto compatibili con le modalità della	

	prestazione lavorativa.	
	Il trattamento economico complessivo spettante al socio lavoratore,	
	proporzionalmente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato,	
	non potrà essere inferiore ai minimi previsti per prestazione analo-	
	ghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della cate-	
	goria di appartenenza o affini, o, in assenza, ai compensi medi per	
	prestazioni rese in forma di lavoro autonomo. Trattamenti economici	
	ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere	
	erogati:	
	a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite	
	in appositi accordi sindacali;	
	b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristor-	
	no, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	retributivi complessivi di cui al capoverso precedente e alla superio-	
	re lettera a) del presente capoverso, mediante integrazione delle re-	
	tribuzioni medesime, mediate aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del D.L.vo	
	CPDS 14 dicembre 1947 n. 1577 ratificato con modifiche dalla legge	
	2 aprile 1951 n. 302 e successive modifiche) ovvero mediante distri-	
	buzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	Gli effetti di natura fiscale e previdenziale derivanti dal rapporto di la-	
	voro, come sopra identificato, dalla cessazione di detto rapporto	
	(che coincida o meno con la cessazione della qualità di socio), sono	
	regolati fra socio e cooperativa secondo le disposizioni di legge in vi-	

	gore.	
	Articolo 8 - Domanda di ammissione - Chi desidera diventare socio	
	deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione,	
	nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e	
	delle deliberazioni degli organi sociali e nelle quale indichi:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,	
	codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo prece-	
	dente;	
	c) in numero e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscri-	
	vere, che non potrà essere inferiore o superiore ai limiti di legge,	
	nonché l'impegno a corrispondere il sovrapprezzo, qualora delibera-	
	to ai sensi di legge;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci cui chiede di essere	
	iscritto;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto	
	di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale	
	si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la	
	cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa di-	
	sciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 10.	

	Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Articolo 9 - Ammissione della domanda	
	Sull'accoglimento della domanda d'ammissione a socio decide il	
	Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo del-	
	l'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a nor-	
	ma dell'art. 17.	
	In caso di rifiuto, la persona non ammessa accetta che la relativa	
	delibera di ammissione o di rigetto sia presa dell'assemblea.	
	Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore della quota sotto-	
	scritta ed il relativo sovrapprezzo, se deliberato, anche nei modi e	
	termini di cui al successivo articolo 20. Non adempiendo tale obbli-	
	go, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Con-	
	siglio d'Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,	
	questa s'intende come non avvenuta.	
	Articolo 10 - Trattamento economico dei soci lavoratori.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavo-	
	ratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di la-	
	voro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disci-	
	plinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Ammini-	
	strazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Articolo 11 - Ai sensi dell'articolo 2526 del C.C. l'assemblea può de-	
	terminare le emissioni di strumenti finanziari e gli eventuali relativi	
	termini di rimborso; essi possono essere destinati sia ai soci coope-	
	ratori sia a terzi (in questo caso anche escludendo i soci), che acqui-	

	siscono la qualifica di soci finanziatori.	
	Ai soci finanziatori non può in ogni caso essere attribuito più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	nell'assemblea generale ai soci cooperatori e volontari.	
	Il diritto di recesso dei soci finanziatori è regolato dalle norme di cui	
	agli articolo 2437 e seguenti del C.C.	
	Articolo 12 - Obblighi sociali	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 8 e, in caso di	
	nuovo socio, al versamento del sovrapprezzo, ove deliberato dall'as-	
	semblea;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea e dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando al-	
	l'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) a prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di la-	
	voro disponibile per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre coo-	
	perative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una atti-	
	vità concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercen-	
	ti imprese concorrenti.	
	Il Consiglio di Amministrazone - con riferimento alle caratteristiche	
	della tipologia del rapporto di lavoro instaurato con un socio - può, in	

	deroga ai divieti di cui sopra, autorizzarlo all'iscrizione ad altre coo-	
	perative ovvero allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di	
	terzi.	
	Articolo 13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclu-	
	sione.	
	Articolo 14 - Recesso	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Oltre che nei casi indicati all'articolo 27 del presente statuto e nei	
	casi previsti dall'art. 2437 del C.C. in quanto compatibili, può rece-	
	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) che abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di	
	lavoro.	
	Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il re-	
	cesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società,	
	tenuto conto anche in quanto disposto al superiore articolo 3.	
	Articolo 15 - Decadenza ed Esclusione dalla qualità di socio	
	Il socio perde la qualifica per decadenza, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge:	
	a) una volta raggiunta l'età pensionabile, salvo diverso accordo con	
	il socio, assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione;	

	b) quando il socio si sia trasferito in altro luogo, la cui ubicazione	
	non consenta l'assolvimento degli obblighi verso la cooperativa;	
	c) quando, anche a seguito di richiamo, non abbia interamente ver-	
	sato la quota sociale e/o il sovrapprezzo nei termini fissati dalla Coo-	
	perativa.	
	Il tutto comunque salva diversa determinazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, e previo consenso dell'assem-	
	blea, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:	
	a) che sia stato fallito;	
	b) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) che svolge attività in contrasto con quella della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel re-	
	golamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi	
	sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obbli-	
	ghi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo, sia collocato in mobilità, ovve-	
	ro il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla Cooperativa per inadempimento;	
	g) che non adempia agli obblighi assunti verso la Cooperativa ov-	
	vero venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previ-	

	ste dall'art. 12, senza prevista autorizzazione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve es-	
	sere invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in rego-	
	la e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	I poteri di deliberare l'esclusione o verificare le cause di decadenza	
	spettano al Consiglio di Amministrazione.	
	Salva contraria disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato con la Cooperativa ai sensi del precedente articolo	
	10.	
	Articolo 16 - Rimborso della quota sociale	
	Chi perde la qualità di socio e gli eredi o legatari del socio defunto	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote	
	oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, al rimborso del	
	sovrapprezzo eventualmente versato e nei limiti di quanto disposto	
	dall'art. 2535 2° co. C.C. nonché al rimborso degli strumenti finan-	
	ziari eventualmente sottoscritti in qualità di socio.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomanda-	
	ta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del	
	detto esercizio.	
	Il rimborso deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 2335	

	C.C. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla	
	riserva indivisibile.	
	Articolo 17 - Comunicazione della perdita di qualità di socio	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma de-	
	gli art. 8, 14 e 15 devono essere comunicate per iscritto all'interes-	
	sato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria.	
	Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione	
	del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione	
	della Magistratura Ordinaria in tal caso il Consiglio di Amministra-	
	zione ha facoltà di sospendere l'attività del socio nell'ambito della	
	Cooperativa, anche per attività svolte presso terzi per la Cooperati-	
	va.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 18 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote sociali, del valore nominale ciascuna non inferiore	
	né superiore ai limiti fissati dalla legge, l'ammontare delle quali è de-	
	terminato in un Valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00);	
	b) dalle riserve indivisibili costituite dalle eccedenze attive di bilan-	
	cio, da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per	
	atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pub-	
	blici o privati;	

	c) dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolari	
	rischi o in previsione di oneri futuri;	
	d) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo	
	alla cooperativa.	
	Articolo 19 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né	
	sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperati-	
	va se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 20 - Le quote sociali sottoscritte potranno essere versate	
	anche ratealmente e precisamente:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini, da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione.	
	Di norma il sovrapprezzo dovrà essere versato integralmente all'atto	
	della sottoscrizione della/e quota/e; il Consiglio di Amministrazione	
	può consentirne la dilazione nei termini e limiti previsti al superiore	
	capoverso.	
	TITOLO V	
	REQUISITI MUTUALISTICI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E	
	RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI- DESTINAZIONE DELLE	
	ECCEDENZE ATTIVE DI BIALNCIO	
	Articolo 21 - E' fatto divieto distribuire i dividendi ai soci operatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	E' fatto altresì divieto di remunerare gli strumenti finanziari sottoscrit-	

	ti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto per i dividendi.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci. In caso di sciogli-	
	mento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della	
	Cooperazione.	
	Articolo 22 - L'esercizio sociale ha durata annuale con decorrenza	
	dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.	
	Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della re-	
	lazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'articolo	
	2428 del c.c., deve illustrare i criteri seguiti nella gestione per il con-	
	seguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere coope-	
	rativo della società avendo particolare riferimento ai benefici prodotti	
	a vantaggio di persone al cui favore la Cooperativa opera, dei soci,	
	di persone non soci e della comunità tutta.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla	
	pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità	
	enunciate dallo statuto. Deve inoltre indicare specificatamente i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	Deve inoltre contenere la menzione delle motivazioni della accetta-	
	zione e/o del rigetto delle domande di ammissione a socio.	

	Articolo 23 - Eccedenze di bilancio	
	Le eccedenze del bilancio, saranno destinate come segue:	
	1 - almeno il 30% (trenta per cento), o quella diversa percentuale	
	stabilita dalla legge, dell'utile deve essere destinato alla riserva lega-	
	le indivisibile;	
	2 - una percentuale dell'utile stabilita dalla legge dovrà obbligatoria-	
	mente essere destinata ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	3 - una ulteriore percentuale sarà destinata alla remunerazione degli	
	strumenti finanziari eventualmente emessi e, per quelli sottoscritti	
	dai soci, nei limiti di legge come sopra riportati.	
	L'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati ai	
	sensi dei superiori punti, nei limiti stabiliti dalla legge.	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci volontari.	
	Ai soci finanziatori o portatori di strumenti finanziari sarà distribuito	
	un dividendo ricompreso al massimo previsto dalla legge in materia,	
	compatibilmente con il mantenimento dei requisiti mutualistici di cui	
	al superiore articolo 21.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ad inte-	
	grazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante	
	aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto	
	e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita di strumenti	
	finanziari; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata	
	in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 - Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci o il sindaco unico, qualora ricorrano i pre-	
	supposti di cui all'art. 2543 del C.C.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 25 - L'Assemblea Ordinaria:	
	a) approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e rela-	
	zione del Consiglio di Amministrazione;	
	b) nomina il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente	
	del Collegio Sindacale o il sindaco unico;	
	c) determina l'eventuale compenso dei componenti l'organo ammini-	
	strativo e dei sindaci;	
	d) tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati	
	nell'ordine del giorno;	
	e) delibera sulla ammissione o meno della domanda di adesione nel	
	caso di cui al secondo comma del superiore articolo 8;	
	f) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3	
	aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa.	
	L'assemblea delibera inoltre su tutti gli argomenti demandati dalla	
	legge e dal presente statuto. L'Assemblea potrà anche deliberare	
	sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	

	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno entro centoventi giorni, ovvero, ricorrendo le condizioni di leg-	
	ge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liqui-	
	dazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione	
	medesima.	
	Articolo 26 - Il Consiglio d'Amministrazione potrà convocare l'assem-	
	blea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia	
	fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei	
	voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale o dal	
	sindaco unico, se nominato.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,	
	sarà fatta ai soci a mezzo comunicazione scritta trasmessa con	
	qualsiasi mezzo idoneo che ne possa attestare la ricezione e con	
	avviso da affiggersi nei locali della cooperativa almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, contenente: l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo della riunione che può essere diverso da	
	quello della sede sociale, purché in luogo connesso con l'attività so-	
	ciale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La	
	data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo quella fissata per la prima. In mancanza di	
	tali formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati per delega tutti i soci con diritto di vo-	

	to, e siano stati avvisati della riunione con la forma sopra stabilita	
	per i soci ed per l'invio degli argomenti all'Ordine del giorno, gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Articolo 27 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'argomento da trattare: in prima convocazione quan-	
	do sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei vo-	
	ti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, e ciò tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione e sia nelle assemblee ordinarie	
	che nelle assemblee straordinarie.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto a recedere dalla	
	Società.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiu-	
	sura di questa, e, dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni	
	dalla data di deposito della delibera presso il Registro delle Imprese.	
	Articolo 28 - Diritto di voto - Nell'Assemblea hanno diritto di voto co-	
	loro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta di cui all'art. 8	
	del presente statuto. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia	
	l'entità della quota sottoscritta. I soci possono farsi rappresentare	
	nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Cias-	
	cun socio può rappresentare, al massimo, altri tre soci.	

	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, de-	
	vono essere conservate dalla società. Le modalità delle votazioni	
	saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	I voti dei soci finanziatori non potranno mai superare un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci.	
	Articolo 29 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dal-	
	l'Assemblea. La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea. Il Se-	
	gretario può essere un non socio. La nomina del Segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redat-	
	to dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 30 - I poteri amministrativi spettano al Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque	
	membri eletti tra i Soci dall'Assemblea. Può essere nominato Consi-	
	gliere anche una persona non socia, qualora ciò sia ritenuto utile	
	dall'assemblea, tenuto conto dell'apporto professionale che potrà	
	essere prestato a favore della Cooperativa.	
	Gli Amministratori durano in carica non più di tre esercizi sociali e	
	sono rieleggibili nel limite temporale massimo previsto dalla legge.	
	Essi decadono in occasione della assemblea che approva il bilancio.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo	

	deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi venga-	
	no concessi gettoni di presenza.	
	Essendo la cooperativa amministrata dal Consiglio di Amministra-	
	zione i Consiglieri, qualora non si sia provveduto in Assemblea,	
	eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presiden-	
	te; nominano un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.	
	La maggioranza dei consiglieri dovrà essere costituita da soci coo-	
	peratori.	
	Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea,	
	previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.	
	Articolo 31 - Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile op-	
	pure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta con comunicazione scritta trasmessa con	
	qualsiasi mezzo idoneo che ne possa attestare la ricezione da spe-	
	dirsi o da recapitare non meno di tre giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi d'urgenza, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi, se	
	nominati, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riu-	
	nione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consi-	
	glio. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggio-	
	ranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di	
	voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova	
	votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte cui si afferi-	

	sce il voto del Presidente.	
	Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal	
	Presidente e dal segretario.	
	Articolo 32 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società.	
	Sono di spettanza del Consiglio di Amministrazione, pertanto, tutti	
	gli atti e le operazioni d'ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge o per il presente Statuto sono d'esclusiva competenza	
	dell'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Coo-	
	perativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e con-	
	sortili, qualora tale azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e	
	compromettere in arbitri, quali amichevoli compositori, controversie	
	riguardanti la Società. Può deliberare la modifica dell'indirizzo della	
	Cooperativa, quando avvenga nell'ambito del territorio del medesi-	
	mo Comune ove la Cooperativa ha sede.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni al Presidente o ad altri suoi membri o a terzi determinan-	
	done i poteri, le mansioni ed eventuali compensi.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore e Comitati	
	Tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansio-	
	ni ed eventualmente i compensi. Il Consiglio di Amministrazione po-	
	trà redigere il regolamento disciplinante il funzionamento della So-	
	cietà che dovrà essere approvato dall'Assemblea.	

	Articolo 33 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Pre-	
	sidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale perciò può agire	
	per l'adempimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale	
	deliberati dal Consiglio di Amministrazione.	
	Spetta peraltro al Presidente del Consiglio di Amministrazione il po-	
	tere di rilasciare quietanze ed enti pubblici e privati; rilasciare, procu-	
	re per singoli affari, per compiere ogni operazione nei confronti di	
	Istituti Bancari e di Credito ed in particolare agire su conti correnti	
	bancari e postali; per sottoscrivere ricorsi e contro ricorsi in ogni sta-	
	to e grado di giudizio e alla Suprema Corte di Cassazione, per l'as-	
	sistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi	
	giurisdizionali ed amministrativi.	
	In assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e in man-	
	canza o nell'assenza di questo alcun Consigliere designato dal Con-	
	siglio. Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma so-	
	ciale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osser-	
	vanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 34 - Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2543 del	
	C.C.. l'Assemblea delibera la nomina del sindaco unico o del Colle-	
	gio Sindacale e ne designa il Presidente e stabilisce il compenso per	
	i Sindaci effettivi.	
	Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi socia-	

	li ed i suoi membri sono rieleggibili nei limiti di legge. I membri del-	
	l'organo di controllo devono essere nominati fra le persone indicate	
	dall'art. 2397 del C.C.	
	Articolo 35 - L'organo di controllo, se nominato, deve controllare	
	l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della Legge,	
	e dell'Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle	
	perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	Ai Sindaci spettano inoltre tutti i compiti stabiliti dalla legge.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni trime-	
	stre.	
	I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assem-	
	blee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio	
	di Amministrazione, decadono dall'ufficio.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 36 - Il funzionamento interno, i rapporti tra i soci e cooperati-	
	va, il funzionamento tecnico e amministrativo, le mansioni e il tratta-	
	mento economico dei soci dipendenti della cooperativa, potranno	
	essere disciplinati da appositi regolamenti elaborati dal Consiglio di	
	Amministrazione e sottoposti alla successiva approvazione dell'As-	
	semblea dei soci.	
	Articolo 37 - La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 381/91.	
	In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea con la	

	maggioranza stabilita nell'art. 26 nominerà uno o più Liquidatori sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale risultante dall'attività di liquidazione sarà devo-	
	luto come segue:	
	- a rimborso del capitale sociale, degli altri strumenti finanziari e di	
	quanto altro consentito da norma di legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della coopera-	
	zione istituito ai sensi della legge 59/92 e successive modifiche.	
	Articolo 38 - Per tutto quanto non è regolato dallo Statuto e dall'Atto	
	Costitutivo, valgono in via sussidiaria le norme inderogabili del Codi-	
	ce civile, le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a re-	
	sponsabilità limitata rette coi principi della mutualità, le disposizioni	
	che regolano le Cooperative Sociali e la legislazione relativa all'im-	
	prese sociali ed agli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs n.	
	112/2017 e del D.Lgs 117/2017.	
	=====	
	Art. 6) I comparenti quindi procedono alla nomina del primo organo	
	amministrativo della società, nominando a comporre il Consiglio di	
	Amministrazione, con durata in carica per tre esercizi, con scadenza	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico, e con tutti i poteri di statuto, i	
	Signori:	
	- ABDIJA Nina Presidente	
	- ABDIJA Eduard Consigliere;	
	- MARDARI Tatiana Consigliere;	

	i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovar-	
	si in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dal-	
	la legge, nè in situazioni di interdizione dall'ufficio di amministratore	
	adottate nei suoi confronti in uno Stato Membro dell'Unione Euro-	
	pea.	
	Art. 7) La Signora ABDIJA Nina nella indicata qualità di Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, viene infine delegata al compi-	
	mento di tutte le pratiche e adempimenti necessari per la legale co-	
	stituzione della Società cooperativa e per l'iscrizione della stessa	
	presso i competenti uffici; a tal fine viene espressamente autorizzata	
	dai comparenti ad apportare al presente atto ed alle norme statuta-	
	rie che precedono le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte	
	che fossero richieste dalle autorità competenti.	
	Art. 8) Al presente atto si applicano le disposizioni vigenti in materia.	
	Art. 9) Le spese tutte del presente atto e da esso conseguenti il cui	
	importo globale approssimativo ammonta ad Euro 1.800 (milleotto-	
	cento) a carico della società che le assume.	
	Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elet-	
	tronico e completato a mano da me Notaio e da persona di mia fidu-	
	cia, su circa trentacinque pagine di nove fogli, io Notaio ne ho dato	
	lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore se-	
	dici (16,00).	
	F.to Abdija Nina	
	Abdija Eduard	
	Mardari Tatiana	